

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3237-A

---

## RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE -  
PARTECIPAZIONI STATALI)

(Relatore: **PERUGINI**)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**CRAZI**)

E DAL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(**DARIDA**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(**ROMITA**)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(**GORIA**)

*Presentato il 21 ottobre 1985*

---

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547,  
recante autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per la emissione  
di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato

---

*Presentata il 18 novembre 1985*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto, il provvedimento in questione è stato approvato in sede referente dalla V Commissione permanente (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) a seguito di ampio dibattito e di approfondite audizioni del Ministro delle partecipazioni statali e dei presidenti degli enti di gestione interessati che hanno fornito esaurienti elementi informativi e di risposta ai numerosi quesiti formulati.

Si reputa opportuno ricapitolare, sinteticamente, le motivazioni e le finalità che hanno portato alla formulazione del presente decreto-legge.

Il provvedimento legislativo trae origine dalla necessità di dotare gli enti di gestione di risorse finanziarie aggiuntive agli insufficienti stanziamenti ai fondi di dotazione per il 1985 effettuati con la legge finanziaria n. 887 del 1984. Limitatamente al 1985, infatti, i programmi pluriennali dei tre enti di gestione - approvati dalla competente Commissione bicamerale - prevedevano richieste di conferimenti dal Tesoro ai propri fondi di dotazione per complessivi 7.704 miliardi così ripartiti: IRI, 4.907 miliardi; ENI, 1.732 miliardi; EFIM, 985 miliardi.

A fronte di tali fabbisogni gli stanziamenti ad oggi effettuati per i tre enti con la richiamata legge n. 887 del 1984 - sempre per il solo anno 1985 - ammontano a soli 3.380 miliardi (2.115 miliardi all'IRI; 815 miliardi all'ENI; 450 miliardi all'EFIM). Il CIPE, con la delibera del 3 aprile 1985, in base al programma elaborato dal Ministro delle partecipazioni statali, ha approvato il riparto delle quote relative ai singoli settori operativi.

Questo provvedimento si prefigge di porre a disposizione dei tre enti 3.500 miliardi, attraverso l'autorizzazione ad emissioni obbligazionarie di durata sino a 10 anni con preammortamento di 4 anni - se-

condo il saggio di interesse e le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro - con il totale servizio del prestito a carico dello Stato.

Tali risorse aggiuntive consentiranno ai tre enti di gestione di realizzare le capitalizzazioni delle aziende a fronte degli impegnativi piani di investimento in fase di realizzazione, nonché di migliorare la struttura finanziaria dei rispettivi gruppi consolidando la tendenza al definitivo risanamento economico e finanziario quale risulta dai seguenti andamenti:

a) in termini di riduzione di perdite:

l'IRI è passato da 3.200 miliardi dell'83 a 2.700 miliardi dell'84 e prevede per il corrente anno di ridurre di oltre 1.000 miliardi le perdite;

l'ENI è passato da 1.449 miliardi dell'83 a 88 miliardi dell'84 e prevede di chiudere l'attuale esercizio con circa 400 miliardi di utili consolidati;

l'EFIM è passato da 784 miliardi dell'83 a 569 miliardi dell'84 con previsione di ulteriore contrazione nel corrente anno;

b) in termini di miglioramento consistente dei margini operativi che, com'è noto, rappresentano l'area di più diretta responsabilità gestionale degli enti.

L'attribuzione dei 3.500 miliardi è stata effettuata in base ai fabbisogni evidenziati nei programmi dei tre enti di gestione e gli importi sono così distribuiti: 2.335 miliardi all'IRI, 655 miliardi all'ENI, 510 miliardi all'EFIM. Sommando gli importi già erogati e quelli previsti dal presente provvedimento si viene ad effettuare una copertura delle esigenze evidenziate dagli enti nella misura dell'89 per cento per l'IRI e l'EFIM e di circa l'85 per cento per l'ENI.

Per quanto riguarda l'IRI le nuove disponibilità serviranno prioritariamente alle ricapitalizzazioni ancora da effettuare nei settori in crisi, specie in quello meccanico, ma soprattutto al riequilibrio finanziario della Finsider, in relazione agli inderogabili impegni assunti in sede CEE che, per altro, prevedono la cessazione di ogni forma di intervento da parte dei governi a favore delle imprese siderurgiche entro la fine del corrente anno. Le risorse assegnate alla Finsider si inquadrano nel piano di risanamento della siderurgia pubblica elaborato gli scorsi anni che prevedeva oltre ad una ristrutturazione industriale (ammodernamento tecnologico degli impianti e conseguenti ridimensionamenti occupazionali) una ristrutturazione finanziaria che si basava su di un apporto dell'azionista di circa 5.000 miliardi nel biennio 1984-85. Relativamente agli aspetti finanziari, gli interventi sono rivolti al riequilibrio della struttura patrimoniale della società — per adeguarla a quella dei principali concorrenti internazionali — e alla riduzione dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato.

Per quanto riguarda l'ENI i nuovi mezzi consentiranno di completare le ricapitalizzazioni necessarie per l'anno in corso nei settori in crisi nonché per procedere al riequilibrio della situazione finanziaria dell'ente attraverso una riduzione dell'indebitamento della *holding* che si è accumulato negli anni passati a causa dello squilibrio fra risorse trasferite dall'ente ai settori in crisi ed assegnazione dei fondi di dotazione.

Con il miglioramento della situazione finanziaria che tale assegnazione assicura, l'ente si viene a trovare nella condizione di considerare praticamente conclusa la fase del riassetto e potere, quindi, intensificare la fase di sviluppo.

Per l'EFIM gli importi stanziati con il presente provvedimento serviranno, innanzitutto, a completare la ricapitalizzazione delle aziende come richiesto dai risultati dei bilanci d'esercizio al 31 dicembre 1984, ad erogare un'ulteriore quota dei fondi previsti dal CIPI in sede di approvazione

dell'aggiornamento del piano alluminio dell'agosto 1985, per eseguire quelle capitalizzazioni, in particolare per il settore aeronautico e impiantistico, necessarie al supporto del processo di riequilibrio e di sviluppo, nonché per far fronte ai fabbisogni relativi alla concentrazione del settore vetro nell'ambito dell'ente stesso.

Con riferimento alle modalità tecniche del provvedimento è utile ricordare che l'onere a carico dello Stato derivante dal provvedimento in esame è graduato nel tempo, con esborsi di cassa a partire dall'esercizio 1986: è in sostanza una forma d'intervento che tende a contemperare le esigenze della finanza pubblica, diluendo nel tempo i relativi oneri, con quelle della necessaria capitalizzazione delle società a partecipazione statale per consentire lo sviluppo dei relativi investimenti che interessano numerosi settori strategici nella vita economica del paese.

In conclusione, con il presente provvedimento mentre si completa la fase di attribuzione di risorse per gli enti di gestione relativamente al 1985, si viene a stabilire una cerniera con la nuova legge finanziaria per l'86 in corso di discussione.

Si intende affermare che ci si muove lungo una linea che vede l'azionista pubblico impegnato ad accompagnare, pur nei limiti consentiti dalle esigenze più generali del bilancio dello Stato, il processo di risanamento in atto di una importante area del sistema produttivo nazionale.

Il recupero dei « criteri di economicità » nelle gestioni dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, dopo molti anni di perdite anche rilevanti, oltre a riconfermare la validità delle scelte a suo tempo effettuate dal legislatore, consentirà al paese di disporre di uno strumento valido ed efficace al raggiungimento degli scopi di politica economica che si vanno perseguendo: modernizzazione dell'apparato produttivo, ricorso al mercato, internazionalizzazione, sviluppo della piccola e media impresa, potenziamento della ricerca scientifica, tutela dell'occupazione, contributo alla riduzione del divario nord-sud. Quindi un provvedimento non fine a se stesso, solo

per azzerare situazioni debitorie, ma destinato e finalizzato ad incidere sul nuovo corso che bisogna dare al sistema delle partecipazioni statali, così come è stato auspicato e ribadito dai qualificati e preoccupati interventi nel dibattito in Commissione.

Con particolare riferimento al Mezzogiorno, che rappresenta e che rimane il punto debole del provvedimento, come è stato particolarmente sottolineato nelle audizioni, si ritiene opportuno affermare che, nella misura in cui si rispettano i tempi di assegnazione dei fondi, considerato l'apporto positivo che gli stessi danno all'assetto gestionale degli enti, si contribuisce a migliorare le condizioni operative degli stessi per affrontare concretamente ed efficacemente anche le nuove tematiche delle aree meridionali soprattutto in termini di sviluppo delle reti in-

frastrutturali, dei servizi e del terziario, specie avanzato (vedi informatizzazione), avvalorandosi, altresì, l'esigenza di attendere al piano di risanamento pluriennale degli interventi che, nella sostanza, viene evidenziato e richiamato dal Ministro delle partecipazioni statali nella relazione programmatica per il 1986, prendendo atto della dichiarata disponibilità del Ministro a partecipare ad una specifica audizione sul ruolo delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno. Rinviando per quel che concerne il contenuto dei tre articoli alla esauriente descrizione svolta nella relazione che accompagna il disegno di legge, si raccomanda alla Camera una rapida approvazione del provvedimento nel testo del Governo.

PASQUALE PERUGINI, *Relatore.*

TESTO  
DEL GOVERNO

---

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, recante autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per la emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

---

ARTICOLO UNICO.

*Identico.*

*Decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1985.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'IRI, l'ENI e l'EFIM ad emettere prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

### EMANA

il seguente decreto:

#### ARTICOLO 1.

1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati al loro fondo di dotazione e di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono autorizzati ad emettere, fino all'importo massimo di lire 3.500 miliardi, obbligazioni di durata sino a dieci anni, con preammortamento di quattro anni.

2. Le emissioni di cui al precedente comma 1 possono essere effettuate dall'IRI fino ad un massimo di lire 2.335 miliardi, dall'ENI fino all'importo massimo di lire 655 miliardi e dall'EFIM fino all'importo massimo di lire 510 miliardi.

3. Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità determinate dal Ministro del tesoro. L'onere delle suddette obbligazioni, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante rimborso delle rate di ammortamento agli enti di cui al precedente comma 2, con imputazione delle relative spese ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Gli enti di gestione portano annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate corrisposte per l'ammortamento del prestito obbligazionario, limitatamente alla quota capitale.

5. Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenta all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori.

## ARTICOLO 2.

1. Gli enti di cui al comma 2 del precedente articolo 1 sono autorizzati ad effettuare operazioni di prefinanziamento fino alla concorrenza massima della metà dell'importo del prestito obbligazionario che può essere emesso rispettivamente da ciascun ente, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente decreto.

2. Su dette operazioni di prefinanziamento può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, a condizione che il tasso di interesse non sia superiore a quello di emissione delle obbligazioni e che si intenda ridotto il periodo di preammortamento in misura pari al periodo di prefinanziamento.

## ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interessi sui prestiti esteri e sulle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1985.

COSSIGA

CRAXI - DARIDA - ROMITA - GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.